

Decreto 1° aprile 1998, n. 145

Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

Publicato nella Gazzetta ufficiale 13 maggio 1998 n. 109

Il Ministro dell'ambiente
di concerto con

i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei trasporti e della navigazione

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visti in particolare gli articoli 15 e 18, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 settembre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. U.L./98/05651 del 26 marzo 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

1. È approvato il modello del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 15.

Articolo 2

1. Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

2. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C.

Articolo 3

1. Fatta salva la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, ove prevista dalla normativa vigente, e alle spedizioni di rifiuti disciplinate dal regolamento CE 259/93, il formulario di cui all'articolo 1 sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati.

2. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

Articolo 4

1. I formulari di identificazione di cui all'articolo 1 devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal ministero delle finanze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.

2. La fattura di acquisto dei formulari di cui al comma 1, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.

3. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Articolo 5

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato C

Descrizione tecnica

I. Sul **frontespizio** del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A".

II. In alto a destra del formulario di identificazione sono indicati i prefissi alfabetici di serie, nonché il numero progressivo e la data di emissione di ogni singolo formulario che dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti cui il formulario si riferisce, e il numero progressivo del registro che corrisponde all'annotazione dei rifiuti medesimi.

III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:

A) nella casella (1) i seguenti dati identificativi del **produttore** o **detentore** che effettua la spedizione dei rifiuti:

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA

CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITA' LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO

EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA' EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

B) Nella casella (2), **destinatario**, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO DELL'UNITÀ LOCALE DI DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

EVENTUALE N. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI O AUTORIZZAZIONE O ESTREMI DELLA DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 33, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5.2.97, N. 22.

C) Nella casella (3), **trasportatore**, dovranno essere riportati i seguenti dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA

CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

INDIRIZZO DELL'IMPRESA

NUMERO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI

Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.

IV. Nella seconda **sezione** dovranno essere riportate eventuali annotazioni

V. Nella **terza sezione** dovranno essere riportati:

A) alla casella (4), **caratteristiche del rifiuto**, i seguenti dati relativi ai rifiuti trasportati:

CODICE C.E.R. E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO

CARATTERISTICHE FISICHE CODIFICATE: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido.

CARATTERISTICHE CODIFICATE DI PERICOLO DI CUI ALL'ALLEGATO D PROPRIE DEL SINGOLO RIFIUTO (PER I RIFIUTI PERICOLOSI).

B) alla casella (5) l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento, e, nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NECESSARIE PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA.

C) alla casella (6) la quantità di rifiuti trasportati espressa in Kg o in litri (in partenza o da verificare a destino)

D) alla casella (7) il percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve)

E) alla casella (8) l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID

VI. Nella **quarta sezione** il produttore/detentore e il trasportatore devono:

A) nella casella (9), apporre la propria firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario.

B) nella casella (10), trascrivere il cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza.

VII. Nella **quinta sezione**, casella (11), il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità di rifiuti ricevuta, nonché la data, l'ora e la firma.

Allegato D

Si omette l'allegato, poiché identico all'allegato I al Dm 141/1998 sulle discariche